

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693

> Pubblicazione del 2.9.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015



Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) -Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) -Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Spese processuali sostenute dopo l'emissione del titolo esecutivo: quale azione esperire per richiederne il pagamento?

Va confermato che allorché il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel titolo esecutivo, comprensiva delle spese processuali ivi liquidate, il creditore non può, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso titolo, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo l'emissione di quest'ultimo e necessarie per la sua notificazione, dovendo, per tali spese, esperire l'azione di cognizione ordinaria; ed invero, una volta che l'obbligazione derivante dal titolo sia stata adempiuta, il titolo medesimo perde la propria efficacia esecutiva, con conseguente impossibilità giuridica della notifica del precetto.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 14.5.2015, n. 9908

...omissis...

Con l'unico motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 480 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce che le spese successive, costituendo un accessorio di legge a quelle processuali, possono essere richieste con l'atto di precetto, siccome consequenziali al titolo posto in executivis e, come tali, tutelate dal medesimo titolo fino al loro integrale pagamento.

A conclusione del motivo è stato formulato il seguente quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., (applicabile ratione temporis nel presente giudizio): "dica la Corte se l'avvenuto pagamento integrale dei crediti risultanti dal titolo esecutivo effettuato successivamente alla notifica di esso, legittimi a richiedere sulla base dello stesso titolo il pagamento dei diritti endoprocessuali conseguenti all'attività professionale effettuata successivamente all'emissione del titolo, senza dover far ricorso ad un ulteriore giudizio di cognizione per l'aggiudicazione".

1.1 Osserva la Corte che la censura svolta, quale cristallizzata nel ricordato quesito di diritto, non involge la questione dell'eventuale avvenuto pagamento delle somme portate dal titolo esecutivo in epoca successiva alla consegna del precetto opposto all'Ufficiale giudiziario per la notifica.

Un tanto premesso, deve rilevarsi che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, seguito nella sentenza impugnata, allorchè il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel titolo esecutivo, comprensiva delle spese processuali ivi liquidate, il creditore non può, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso titolo, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo l'emissione di quest'ultimo e necessarie per la sua notificazione, dovendo, per tali spese, esperire l'azione di cognizione ordinaria (cfr, Cass., n. 5159/1995);

ed invero, una volta che l'obbligazione derivante dal titolo sia stata adempiuta, il titolo medesimo perde la propria efficacia esecutiva, con conseguente impossibilità giuridica della notifica del precetto. A conseguenze sostanzialmente analoghe dovrebbe peraltro pervenirsi anche qualora, come pure affermato da taluni arresti di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., 24691/2010), debba ritenersi che il credito azionato in executivis dal difensore nella sua veste di distrattario delle spese di lite, ancorchè consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivida la natura dell'eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma abbia natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente; in tal senso opinando, infatti, il diritto del difensore distrattario non potrebbe essere azionato sulla base del solo dispositivo della sentenza emessa dal giudice del lavoro e, se esercitato sulla scorta di quel solo provvedimento, si fonderebbe, in effetti, su un titolo esecutivo inesistente (cfr, Cass., n. 11804/2007).

Il motivo svolto non può trovare quindi accoglimento.

L'art. 385 c.p.c., comma 4, su cui si fonda la richiesta di condanna del ricorrente svolta dall'Inps, è stato abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 20.

Peraltro deve escludersi che la proposizione di un ricorso fondato su una giuridicamente non condivisibile, ma astrattamente non implausibile, opzione ermeneutica, configuri colpa grave della parte ricorrente.

In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 500,00 (cinquecento), di cui Euro 400,00 (quattrocento) per compenso, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2015



